

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 65/A**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 987 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco MANNIELLO, legale rappresentante della società S.S. JUVE STABIA S.R.L. e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
- Francesco MANNIELLO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e dell'art. 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicamente reso dichiarazioni lesive dell'onorabilità e della reputazione del Presidente della LegaPro e diffamatorie della Lega stessa;
- società S.S. JUVE STABIA S.R.L. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Francesco MANNIELLO nell'interesse proprio e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L. in qualità di presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco MANNIELLO e di euro 4.000,00 di ammenda nei confronti società S.S. JUVE STABIA S.R.L..

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio